



REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 161/25

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30742 del registro di Segreteria su ricorso proposto
dal Signor

L. C., nato a OMISSIS, residente a OMISSIS (c.f.: OMISSIS), rappresentato
e difeso, in forza di procura speciale alle liti resa su foglio separato,
dall'Avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana del Foro di Bari, con domicilio
eletto digitalmente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
ladogana.pierangelovladimiro@avvocatibari.legalmail.it,

avverso

L'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede di Milano, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. Giulio Peco e dall'Avv. Roberto Maio dell'Avvocatura INPS, con
domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1, presso l'Avvocatura
INPS di Milano; nonché all'indirizzo pec
avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it.

Visto il ricorso pensionistico, depositato dal Sig. L. C. in data 11.9.2024;

Visti gli atti e documenti di causa;

	Uditi, all’udienza del 3.7.2025, presenti, per la parte ricorrente, l’avv.	
	Massimiliano Tirelli su delega scritta dell’avv. Vladimiro Pierangelo	
	Ladogana e per l’INPS, l’avv. Simone Schettino su delega scritta dell’avv.	
	Giulio Peco.	
	FATTO	
	Il Sig. L. ha promosso il presente procedimento per ottenere l’ottemperanza	
	al giudicato e l’esecuzione della sentenza n. 230/2023 del 29.12.2023 di	
	questa Sez. Giurisdizionale con la quale veniva accolto il ricorso presentato	
	per accertare il diritto all’irripetibilità delle somme oggetto del conguaglio	
	tra pensione provvisoria e definitiva del ricorrente, con la condanna di parte	
	resistente alla restituzione nei confronti del ricorrente della somma	
	indebitamente trattenuta. La decisione in oggetto, ritualmente notificata in	
	data 26.04.2024 all’I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Brescia presso il	
	domicilio eletto nel primo grado di giudizio ed alla sede legale per	
	l’esecuzione, è passata in giudicato. Parte ricorrente avrebbe quindi	
	provveduto ad inviare all’Istituto di Previdenza formale invito – diffida alla	
	sua esecuzione, come da nota del 20.05.2024 e quindi, alla restituzione in	
	proprio favore delle somme indebitamente percepite pari ad euro 27.048,60,	
	senza riscontro alcuno.	
	Dopo aver contestato la violazione del termine previsto dall’art. 14	
	d.l. n. 669/96 convertito in legge n. 30/97 per il pagamento delle somme di	
	danaro da parte della P.A. in esecuzione delle sentenze di condanna, la difesa	
	del ricorrente ha concluso domandando l’accoglimento del ricorso e, per	
	l’effetto:	
	a) Ordinare a parte resistente di ottemperare ed eseguire	
	2	

	integralmente la citata Sentenza.	
	b) Condannare l’I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Brescia al	
	risarcimento dei danni per la mancata esecuzione del giudicato,	
	finchè perdura l’inadempimento, nella misura che sarà ritenuta di	
	giustizia.	
	c) Nominare in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento un	
	Commissario ad Acta per l’esecuzione della sentenza.	
	d) Con vittoria di spese ed onorario di giudizio, da distrarsi in favore	
	del procuratore antistatario.	
	Con Decreto di fissazione di udienza del 24.9.2024, il giudizio veniva	
	chiamato per l’udienza di discussione dell’11.2.2025.	
	L’INPS si è costituita con memoria depositata il 31.1.2025 e ha	
	riconosciuto che per un disguido interno, dovuto ai notevoli carichi di lavoro	
	e alla necessità impellente di dare soddisfazione alle prime liquidazioni,	
	onde non lasciare gli iscritti senza reddito, non era stato sinora dato luogo	
	all’ottemperanza della sentenza. L’Ufficio avrebbe comunque provveduto a	
	ottemperare con lotto di lavorazione del rateo 4/2025.	
	Sulla base dell’intervenuta liquidazione, comprensiva di interessi,	
	delle somme dovute in favore del ricorrente, l’istituto previdenziale	
	domandava la declaratoria della cessata materia del contendere, con	
	compensazione di spese.	
	Il giudizio veniva discusso all’udienza dell’11.2.2025 e in quella sede	
	rinvio all’odierna udienza di trattazione allo scopo di ottenere la	
	definizione in via amministrativa della controversia.	
	Con memoria depositata in vista dell’odierna udienza di discussione	
	3	

	in data 17.6.2025, la difesa della parte ricorrente ha dichiarato di aver	
	ottenuto il pagamento delle somme dovute in forza della sentenza oggetto	
	della richiesta di ottemperanza. Ha quindi chiesto la declaratoria di	
	cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese nei confronti	
	dell'INPS.	
	All'odierna udienza la parte ricorrente ha confermato l'intervenuta	
	liquidazione delle somme spettanti, ma ha insistito per la condanna alle spese	
	del giudizio. L'INPS ha concluso in conformità agli atti depositati.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.	
	DIRITTO	
	In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato il merito	
	della controversia.	
	Sulla base della documentazione agli atti deve essere dichiarata la	
	cessata materia del contendere, atteso che la domanda formulata in giudizio	
	dal Sig. L. , finalizzata ad ottenere l'ottemperanza della sentenza di questa	
	Sez. Giurisdizionale n.230/2023 è stata integralmente accolta in via	
	amministrativa dall'INPS, come riconosciuto dalla difesa del ricorrente.	
	Deve conseguentemente disporsi la declaratoria di cessazione della	
	materia del contendere in considerazione dell'intervenuta liquidazione, da	
	parte dell'INPS, delle somme dovute in favore della parte ricorrente.	
	In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la Sezione	
	deve provvedere d'ufficio, sulla base degli atti di causa, a liquidare onorari e	
	diritti in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.	
	4	

In ragione delle richiamate disposizioni, tenuto conto della difficoltà della lite e delle attività processuali espletate, dette spese si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in
composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente
pronunciando,

dichiara

cessata la materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore del procuratore della parte
ricorrente dichiaratosi antistatario ex art.93 c.p.c., delle spese legali che si
liquidano nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di
legge.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3.7.2025.

Il Giudice Unico

Dott. Gaetano Berretta

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 03/11/2025

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Salvatore Carvelli)

(firmato digitalmente)